



TARIFFA TRUFFA

AEEG: *come ti inganno i cittadini
in una facile lezione*



La legge Galli e il *full recovery cost*

La tariffa deve assicurare la totale copertura dei costi collegati al servizio idrico.

In altre parole, il gestore deve essere rimborsato di tutte le spese che sostiene per fornire l'acqua ai cittadini.

Vale anche l'inverso? Il gestore può vedersi rimborsate cifre che **non corrispondono** a costi realmente sostenuti?



Cosa copre la tariffa

«La tariffa costituisce il **corrispettivo** del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della **qualità** della risorsa idrica e del servizio fornito, delle **opere** e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei **costi** di gestione delle opere, dell'adeguatezza della **remunerazione del capitale investito** e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei **costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito**, in modo che sia assicurata la **copertura integrale** dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di **corrispettivo**».

comma 1, dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale"



Le componenti della tariffa secondo il metodo normalizzato

Il “Metodo Normalizzato” fissava per legge il sistema univoco attraverso il quale si definivano i costi ammissibili e la loro metodologia di calcolo.

Esso riconosceva:

- i **costi** operativi
- **l'ammortamento** dei capitali investiti
- la **remunerazione** di quei capitali



Il full recovery cost





L'alternativa del Forum Italiano Movimenti Acqua



Proposta di legge di iniziativa popolare - Art.9 comma3.

“L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata **diritto umano** e quantitativo minimo vitale garantito è pari a 50 litri per persona. E' **gratuita** e coperta dalla fiscalità generale”



La proposta di legge di iniziativa popolare

L'acqua è fonte di vita. Senza non c'è vita. L'acqua costituisce quindi un bene comune irrinunciabile dell'umanità. Il diritto all'acqua è un diritto umano inalienabile: dunque l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti.

Cosa dice la legge d'iniziativa popolare, in 10 punti.



- 1 L'acqua è un bene comune e un diritto umano universale, la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile sono diritti inalienabili e inviolabili della persona.
- 2 L'acqua è un bene finito, da tutelare e da conservare perché indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri viventi della presente e delle future generazioni.
- 3 Ogni territorio deve definire un bilancio idrico che preservi la risorsa e la sua qualità.
- 4 Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico privo di rilevanza economica, sottratto alle leggi del mercato e della concorrenza e finalizzato ad obiettivi di carattere sociale e ambientale.
- 5 Il servizio idrico integrato deve essere gestito esclusivamente attraverso enti di diritto pubblico.
- 6 Entro tempi certi devono terminare tutte le gestioni affidate a privati, a società miste pubblico-privato e a società a totale capitale pubblico.
- 7 50 litri per persona è il quantitativo minimo vitale giornaliero garantito e gratuito.
- 8 I lavoratori del servizio idrico e gli abitanti del territorio partecipano attivamente alle decisioni sugli atti fondamentali di gestione del servizio idrico integrato.
- 9 Il servizio idrico è finanziato con la riduzione delle spese militari, con la lotta all'evasione fiscale, con tasse ambientali di scopo.
- 10 Un fondo nazionale finanzia progetti per l'accesso all'acqua potabile nel sud del mondo.





La remunerazione del capitale investito

La remunerazione del capitale investito aveva come base di calcolo tutti gli investimenti, al netto dei contributi pubblici e del fondo ammortamenti (il cosiddetto **capitale investito netto**), realizzati ogni anno, inclusi quindi anche gli investimenti in corso di realizzazione (da concludere, conclusi ma non in esercizio), gli acconti sulle forniture e gli immobili non soggetti ad ammortamento come i terreni.

Per calcolare la remunerazione relativa ad esempio alla tariffa 2012, occorre prendere il valore degli investimenti netti previsti nel 2012 nel piano degli investimenti, escludere la quota di investimenti finanziati con contributi di qualunque origine ed applicare il **7%** sul valore risultante.



Capitale investito e remunerazione

capit
inv

→ 7 % → r.c.i.

Le aziende non si limitavano (come avrebbe prescritto la legge) a farsi rimborsare i costi **effettivamente sostenuti** ma si vedevano riconoscere una percentuale fissa sui capitali investiti, senza distinguere tra lavori fatti con capitali **propri** o presi a **prestito**.

Bastava gestire l'azienda in modo da tenere il totale delle spese reali al di sotto del totale della remunerazione del capitale investito per realizzare un **utile**, potenzialmente molto ampio.

Spesso non si procedeva alle **verifiche** periodiche dei dati, che avrebbero generato rimodulazioni della tariffa.



I quesiti referendari del 2011



"Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", limitatamente alla seguente parte:
"dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito"?"



Ammissibilità dei quesiti del 2011

“[...] attraverso l’abrogazione parziale del comma 1 dell’art. 154, e, in particolare, mediante l’eliminazione del riferimento al criterio della «adeguatezza della remunerazione del capitale investito», si persegue, chiaramente, la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua. [...] Invero, il quesito in questione risulta idoneo al fine perseguito, perché [...] coesistente alla nozione di “rilevanza” economica del servizio è la copertura dei costi (sentenza n. 325 del 2010), non già la remunerazione del capitale.”

(Sentenza Corte Costituzionale n. 26/2011).

In tal modo la Corte Costituzionale ha chiaramente inteso affermare che la r.c.i. non si può qualificare come un costo, essendo una voce **sganciata dai costi** finanziari realmente sostenuti dal gestore, potendo questi ultimi essere coperti attraverso meccanismi diversi di riconoscimento degli stessi.

In questo senso ha osservato che *“la normativa residua, **immediatamente applicabile** (sentenza n. 32 del 1993), data proprio dall’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, non presenta elementi di contraddittorietà, persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare «la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga””.*



Gli esiti referendari

Gli esiti positivi dei due referendum del 2011 hanno comportato:

- l'abolizione di ogni obbligo alla **privatizzazione** dei servizi pubblici locali
- l'abolizione della **remunerazione** del capitale investito dalla tariffa.

La tariffa, rimasta così azzoppata in quanto decurtata di un elemento, si sarebbe dovuta applicare da **subito**: i gestori avrebbero comunque potuto vedersi riconoscere le spese reali, come garantito dalla legge.



La reazione dei gestori ai referendum

I **gestori**, dopo avere invano tentato di boicottare il referendum spingendo per il **no** e soprattutto per **l'astensione**, non si rassegnano alla sconfitta. Perché:

- dietro la gestione idrica c'è un grandissimo **business** legato a sistemi di potere (anche e fortemente politici)
- cedere sul servizio idrico significherebbe mettere a rischio le simili **posizioni di rendita** costruite in questi ultimi anni su altri servizi fondamentali.

I gestori (e le multinazionali e multiutility che li innervano) hanno assoluto bisogno che non passi il principio del **divieto di profitto** sui servizi essenziali.



La risposta dei cittadini: l'obbedienza civile

I gestori (con rarissime e lodevoli eccezioni) decidono dunque di **violare** deliberatamente la legge, mantenendo in uso le tariffe pre-referendum.

I **cittadini**, appoggiati dai comitati, verificato l'indegno e illegale comportamento delle aziende si organizzano per far valere in prima persona l'esito del secondo quesito ed iniziano a pagare le bollette detraendo dal totale di ognuna la relativa quota di remunerazione. In questo modo essi **obbediscono** alla legge, da cui il nome della campagna, diffusa ormai in tutta Italia.

Le aziende rispondono con intimazioni per morosità, ingiunzioni e **distacchi** di utenza.



La AEEG - Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas


Il compito di definire la nuova tariffa viene conferito, con estremo ritardo, alla **AEEG**, scelta molto criticabile in generale e nello specifico.

Questa a fine 2012 (un anno e mezzo dopo la chiusura delle urne) definisce un **metodo tariffario transitorio**. Come stabilito dalla sentenza di ammissibilità dei referendum, questa nuova modalità di calcolo dovrebbe escludere la possibilità per chiunque di realizzare un qualunque **profitto** sulla gestione dell'acqua.

E' davvero così?



L'autorità "indipendente"





II MTT come dovrebbe essere

metodo
normalizzato



dopo il
referendum




tariffa
corretta





Il MTT com'è

metodo
tariffario
transitorio
(MTT)



Il nuovo Metodo Tariffario Transitorio sostituisce alla voce remunerazione del capitale investito la voce “**oneri finanziari**”, ma costruita nello stesso modo.

Non solo riafferma esattamente la **stessa filosofia e metodologia** del metodo normalizzato ma addirittura prescrive una componente in più, anch'essa probabilmente **illegale**.



La voce oneri finanziari

Questa voce intende dichiaratamente andare a coprire due tipi di costi:

- costi **finanziari** derivanti da investimenti e gestione
- costi **fiscali** derivanti da investimenti e gestione.

Ma la AEEG ritiene che: *“ tali costi non possano che essere basati ... non su riconoscimenti a piè di lista ... bensì su riferimenti standard”* .



Lo svuotamento del referendum

*“ [...] con riferimento agli anni 2012 e 2013, la differenza tra l'“adeguata remunerazione del capitale investito” prevista dal MTN, soppressa dal referendum, e i costi riconosciuti dall'attuale metodo transitorio (quantificabile in circa 0,6 punti percentuali) rappresenti il **profitto** non ammesso alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2011, che deve essere espunto dalle tariffe a vantaggio degli utenti finali” .*





Calcolo degli oneri finanziari

La formula di calcolo degli oneri finanziari è:

$$OF^a = (K_m + \alpha) * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a} \right) * CIN^a$$

- K_m è il **tasso di interesse** di riferimento;
- α è la componente a copertura della **rischiosità**;
- CIN è il capitale investito netto.



Prima truffa: i costi finanziari

Ancora una volta **non** si parla di **costi reali** (i **costi finanziari** dovrebbero essere una voce del conto economico del bilancio d'impresa), ma si calcola una percentuale fissa sul **capitale investito**. Il trucco permette al gestore di incassare molto di più del rimborso delle somme effettivamente prese a prestito da istituti di credito.

Il riconoscimento dei cosiddetti oneri finanziari e fiscali avviene con un meccanismo di calcolo che sostanzialmente ripropone la precedente remunerazione del capitale investito abrogata con il **referendum** del giugno 2011 e, quindi, si configura come un'aperta e **deliberata violazione** del suo esito.



I rischi da coprire

- **rischio** regolatorio, legato alla difformità della regolazione locale;
- **rischio** finanziario, legato alla diffidenza degli operatori finanziari;
- **rischio** pianificazione, la cui potestà è in capo alle AATO;
- **rischio** investimenti, legato alle autorizzazioni rilasciate dagli EE.LL.;
- **rischio** socio-ambientale, legato al difficile rapporto con il contesto territoriale e la PA;
- **rischio** morosità, legato alla natura essenziale del servizio;
- **rischio** ambientale, legato alla concessione di autorizzazioni allo scarico;
- **rischio** responsabilità penale, legata alla normativa ambientale e sanitaria;
- **rischio** gestione delle emergenze idriche.

(DCO 290/2012 punto 3.47)



Seconda truffa: i rischi teorici

Anche per questo secondo elemento **non** si parla di **costi realmente sostenuti**, ma di una percentuale fissa sul **capitale investito**.

Sono costi **effettivi**? No, sono **rischi**

Sono presentati a **consuntivo**? No, a forfait

Se non si verificano si **restituiscono**? No

Si accantonano **una tantum**? No, ogni anno




Imprenditoria parassitaria

L'abbattimento totale di ogni possibile **rischio d'impresa** rivela inoltre la reale natura dei gestori dei servizi fondamentali oggi in Italia: ben lungi dall'essere — come molti gestori soprattutto privati amano definirsi — la “punta di diamante” dell'odierna imprenditoria, si tratta di una imprenditoria **parassitaria** e **truffaldina** che vive sfruttando la condizione di monopolio naturale di vigenza dei servizi fondamentali.



Il FoNI - Fondo Nuovi Investimenti

metodo
tariffario
transitorio
(MTT)



Serve dichiaratamente alla “ *costituzione di un fondo presso il gestore*” da utilizzare “ *esclusivamente al finanziamento dei **nuovi investimenti** nel territorio servito o a politiche di compensazione della spesa per le categorie di **utenti domestici in condizioni di disagio economico**” .*



Terza truffa: il FoNI pagato due volte

- 1) una delle tre componenti di calcolo fa riferimento a quote di ammortamento di contributi ricevuti a **fondo perduto** (somme che i cittadini hanno già pagato tramite la fiscalità generale);
- 2) se questi fondi sono destinati alla realizzazione di interventi si creano problemi giuridici pesanti in rapporto alla disciplina del “**full cost recovery**”;
- 3) in generale il FoNI si pone in contrasto stridente anche con sentenze della **Corte Costituzionale**;
- 4) viene lasciato nelle mani dei **gestori**.



Retroattività illegale e incoerenza

La **retroattività** delle tariffe è proibita in Italia, come affermato da numerose sentenze al riguardo.

La AEEG ha chiesto un parere ufficiale al **Consiglio di Stato** e questo ha stabilito (*parere 267 del 25/01/2013*) che la remunerazione del capitale investito riscossa per il periodo **luglio-dicembre 2011** va restituita agli utenti. E' evidente e logico che lo stesso deve valere per ogni periodo successivo, sino all'adozione di un provvedimento che adempia agli esiti referendari e muti la tariffa espungendo ogni possibile margine di illecito guadagno da parte del gestore.



I ricorsi, le adozioni

Contro il Metodo Tariffario Transitorio sono stati presentati due **ricorsi**, uno dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua insieme alla Federconsumatori e l'altro dal Comune di Aprilia.

In queste settimane molte amministrazioni locali si stanno **rifiutando** di adottare il MTT per queste validissime ragioni. Ciò non comporta alcuna sanzione automatica.



Fa' la cosa giusta

- 1) restituire la remunerazione del capitale investito;
- 2) elaborare una nuova tariffa normalizzata che escluda realmente ogni margine di lucro;
- 3) stabilire una quota di sopravvivenza idrica coperta tramite la fiscalità generale;
- 4) svincolare gli investimenti del servizio idrico dal patto di stabilità;
- 5) riportare la Cassa Depositi e Prestiti al suo ruolo.

Grazie a tutti gli attivisti acqua d'Italia e al Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua per i preziosissimi approfondimenti e per l'aiuto costante.